



## Ritenuta alla fonte per i premi nei tornei: la legge è cambiata

Con il **Decreto Milleproroghe** approvato dal Parlamento pochi giorni fa, cambiano anche le regole per la ritenuta alla fonte per i premi dati nei tornei. Sotto i 300 euro, almeno fino alla fine di questo 2024, a determinate condizioni, non si applica la ritenuta alla fonte. Ma la cosa migliore è citare il testo di legge uscito dall'esame parlamentare: si tratta dell'**articolo 14, comma 2-quater del Decreto Legge 30 dicembre 2023 n.215 2-quater**. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

**Giovanni Pignatelli**

40 m ·

Buongiorno, ci sono delle novità sulla corresponsione dei premi. Il D.L. 30 dicembre 2023 n. 215 (decreto milleproroghe) è stato convertito, con modificazioni, in Legge 23 febbraio 2024 n. 18. L'articolo 14, derubricato "proroghe di termini in materia di sport", nella sua versione originale non riportava alcun riferimento ad argomenti che ci potessero ineressare. Nella versione definitiva, invece, il comma 2-quater (aggiunto dalla legge di conversione) tratta specificatamente dei "PREMI" e della ritenuta alla fonte che le ASD sono obbligate ad operare al momento dell'erogazione del premio. A partire dalla data di entrata in vigore della legge (cioè dal 28 febbraio 2024, data di pubblicazione sulla G.U.) fino al 31/12/2024, la ritenuta alla fonte non si applica "se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro". Dalla interpretazione letterale della norma si evince che:

1. Il sostituto d'imposta guarda solo in casa propria, cioè è ininfluenza se il percettore ha percepito premi presso altre ASD, ed infatti non viene richiesta alcuna autocertificazione, ma il sostituto deve solo tenere aggiornata la propria contabilità-premi per verificare l'eventuale superamento del limite dei 300 euro.
2. Rimane invariata la natura del premio per cui non è prevista la certificazione del reddito, né alcuna comunicazione al RAS (Registro nazionale)

Il comma 2-quater conclude affermando che se l'ammontare complessivo dei premi, pagati nel periodo dal 28/02/2024 al 31/12/2024 allo stesso soggetto, dovesse essere superiore ai 300 euro, l'intero importo delle somme pagate sarebbe assoggettato alla ritenuta alla fonte. Eventualità che ritengo di difficile attuazione considerando la natura e l'entità dei premi che le nostre ASD sono solite pagare.

Per quanto riguarda i prossimi anni tale regola dovrebbe decadere, salvo che il prossimo decreto milleproroghe (a dicembre è tipico dei nostri governanti accontentare ora l'uno ora l'altro) non reintroduca una nuova proroga per il periodo d'imposta 2025.

Giusto per la cronaca, il comma 2-quinquies della stessa legge, che riguarda la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di questa esenzione, quantifica in €. 1.380.000,00 il maggiore onere per il periodo di cui trattasi. Questo dovrebbe significare che i premi rientranti in questa fascia fino ai 300 euro, che si presume siano erogati nel periodo dovrebbero ammontare ad €. 6.900.000,00. A me mi pare una str...

Comunque la notizia è positiva, dovremmo riuscire a rendere esenti da imposta tutti i premi pagati nell'anno. Ovviamente sono a disposizione per qualsiasi eventuale approfondimento del problema. Grazie per l'attenzione.